



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Pesaro Snc 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell.: 335 6670118

info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 01.12.2016

Info/87/12/AIA: Chiarimenti applicativi ministeriali

<p style="text-align: center;">AIA: I CRITERI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE SULLE MODALITA' APPLICATIVE DELLA DISCIPLINA DELL'AIA. CHIARIMENTI IN PARTICOLARE SULLA CAPACITA' PRODUTTIVA, CESSAZIONE DEFINITIVA ATTIVITA', OBBLIGHI AMMINISTRATIVI, RIESAME....ecc.....</p>
--

Sul portale AIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare (link: <http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx>) è stata pubblicata la Nota Ministeriale 14 novembre 2016 “*Criteria sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46*”.

In applicazione dell'articolo 29-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede la costituzione di un gruppo di lavoro e di coordinamento per l'elaborazione delle linee guida per fornire chiarimenti sulla disciplina, vengono emanati ora alcuni dei criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) alla luce delle modifiche introdotte alla Parte II del Codice Ambientale dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46.

In particolare questi nuovi criteri recano indicazioni su dieci differenti tematiche:

1. Individuazione della capacità produttiva dell'installazione
2. Chiarimento terminologia dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06
3. Parti di installazione gestite separatamente
4. Fasi successive alla cessazione definitiva delle attività
5. Siti non soggetti alla presentazione della relazione di riferimento
6. Non conformità emergenti dagli autocontrolli del gestore
7. Avvio dei procedimenti di riesame per adeguamento alle conclusioni sulle BAT
8. Attività di produzione di farine per mangimi
9. Obblighi vari (limiti “tabellari”, tenuta registri, apposizione cartellonistica, iscrizione a albi, ecc. per gli impianti dotati di AIA
10. Chiarimenti in merito alle attività di sperimentazione

Tra i vari chiarimenti riportati è utile citare il caso delle aziende AIA “*che effettuano un'attività di trattamento rifiuti che può usufruire del regime semplificato ex art. 216 del D.lgs. 152/06. In tal caso, ad AIA rilasciata e aggiornata, le attività sono oggetto di autorizzazione esplicita, e non più di regime “semplificato”, e non sono pertanto soggette al pagamento dell'iscrizione al registro e alla prestazione della garanzia finanziaria previsti per il regime semplificato. Tali incombenze, pertanto, sono richieste solo transitoriamente se, dopo il rilascio dell'AIA, il gestore effettua variazioni delle attività di trattamento rifiuti che usufruiscono temporaneamente del regime*

semplificato, fino al successivo aggiornamento dell'AIA (che autorizza in maniera espressa la variazione)

Ci sono chiarimenti anche sulle terminologie di “accumulo temporaneo” e “deposito Temporaneo” le cui locuzioni vanno interpretate nel senso di ricomprendere anche gli stoccaggi preliminari e la messa in riserva, escludendosi ovviamente dalla categoria IPPC 5.5 qualunque accumulo temporaneo fatto presso il produttore dei rifiuti prima della raccolta, salvo particolari eccezioni.

Inoltre si chiarisce definitivamente che il possesso di AIA sostituisce le autorizzazioni espressamente elencate ma non sostituisce gli altri obblighi amministrativi previsti dalla normativa ambientale (quali tenuta dei registri di carico e scarico, formulari, MUD, iscrizione agli Albi, ove richiesta..ecc..), anche se questi non sono espressamente nominati nel provvedimento di AIA e non costituiscono esplicito oggetto dei controlli AIA, al rispetto dei quali sono comunque tenuti i soggetti destinatari e quindi sono sottoposti ai controlli generali esercitati dalle autorità competenti secondo la normativa rifiuti della parte IV del Dlgs 152/2006.

Mentre, se invece questi sono espressamente nominati nel provvedimento AIA, allora devono intendersi come vere e proprie prescrizioni AIA e come tali vanno conseguentemente gestiti, controllati e sanzionati in base alla normativa specifica AIA.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla lettura del circolare ministeriale.

Per il testo completo aggiornato della parte II del Dlgs 152/006 (VAS, VIA, IPPC/AIA) link:

<http://www.ambientediritto.it/home/legislazione/decreto-legislativo-3-aprile-2006-n-152-parte-2>